

Regolamento per il rimborso indennità di malattia/infortunio/malattia professionale

1. La Cassa Edile di Roma e Provincia rimborserà, direttamente con bonifico bancario, alle imprese edili in regola con gli adempimenti e il versamento di contributi e accantonamenti, le somme che le stesse abbiano corrisposto ai propri dipendenti in malattia ovvero in infortunio in conformità e in aderenza con le disposizioni del contratto collettivo che regolano il trattamento economico di malattia/infortunio sul lavoro/malattia professionale (riferimenti: artt. 26 e 27 e allegati D ed E del CCNL Edilizia Industria).

Pertanto, non sarà riconosciuto alcun rimborso nei confronti delle imprese edili che siano morose nel versamento delle somme dovute a qualsiasi titolo in favore della CASSA EDILE DI ROMA E PROVINCIA.

2. Il suddetto rimborso in favore delle imprese edili spetta esclusivamente con riferimento ai trattamenti economici giornalieri erogati in favore degli operai non in prova.

L'erogazione del rimborso è subordinata e condizionata al rispetto di tutti i seguenti adempimenti da parte dell'impresa edile:

- Indicazione dell'assenza per malattia o infortunio nella denuncia mensile, da considerarsi eseguita pienamente solo con l'avvenuta corresponsione dei dovuti pagamenti, fatta pervenire alla Cassa Edile tramite MUT entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla scadenza del periodo di paga cui si riferisce l'evento;
- Unitamente con il MUT ed entro il medesimo termine perentorio di cui al capoverso precedente, l'impresa edile dovrà altresì trasmettere alla CASSA EDILE:
 - o Copie della certificazione medica - relativa al dipendente - a copertura dell'intero periodo dichiarato.
 - o Copie delle buste paga consegnate al lavoratore interessato e dei relativi bonifici di pagamento.
 - o Per le sole fattispecie d'infortunio o malattia professionale, copia della denuncia d'infortunio presentata all'INAIL.
 - o Copie riguardanti le denunce dei lavoratori che, nei tre mesi precedenti l'evento, siano stati dichiarati presso altra Cassa Edile.

Pertanto, in caso di mancata trasmissione della denuncia mensile ovvero in caso di mancata trasmissione della documentazione nei modi di cui sopra entro il citato termine perentorio la CASSA EDILE DI ROMA E PROVINCIA non riconoscerà alcun rimborso.

3. Nell'ipotesi che l'infortunio sul lavoro accada o la malattia professionale insorga durante il periodo di prova, l'operaio sarà ammesso a continuare il periodo di prova medesimo se in grado di riprendere il lavoro entro 30 giorni.

4. Il rimborso della Cassa Edile è limitato esclusivamente al solo trattamento economico accessorio che l'impresa versa direttamente al lavoratore quale integrazione della quota INPS (in caso di malattia) o INAIL (in caso di malattia o infortunio professionale), restando a esclusivo carico dell'impresa gli oneri previdenziali e fiscali che quindi non potranno essere oggetto di rimborso.

5. La liquidazione del rimborso avverrà a cadenza semestrale e quindi dopo sei mesi dalla presentazione della Denuncia mensile cui si riferisce l'evento - nei modi e termini indicati al precedente paragrafo 2 - mediante accredito del correlativo importo calcolato.

6. La Cassa Edile si riserva, entro un anno dalla liquidazione, di richiedere la documentazione in originale (busta paga riferita al mese dell'evento; bonifico di pagamento; certificato medico a copertura dell'intero periodo denunciato) ed eseguire le verifiche pertinenti - anche mediante coinvolgimento di altri Enti e controlli incrociati - su un campione d'impresе, a conferma dei dati dichiarati e/o forniti.

7. Le somme corrisposte dalle imprese edili ai propri dipendenti in malattia e/o infortunio e/o malattia professionale saranno rimborsate integralmente solamente laddove, nei tre mesi interi di calendario precedenti l'evento morboso, siano denunciate in Cassa Edile, per l'operaio o apprendista interessato, almeno 450 ore.

A tale effetto, si computeranno le ore ordinarie lavorate e le festività per le quali siano versati i contributi in Cassa Edile, le ore in ogni caso pagate, i permessi retribuiti (nel limite massimo di 88 ore annue), le ferie, i permessi sindacali, le ore per le quali è stato corrisposto un trattamento economico integrativo o sostitutivo - per malattia o infortunio - le ore di sospensione o riduzione del lavoro con richiesta d'intervento della Cassa Integrazione Guadagni, le ore di assenza giustificata e di astensione facoltativa dal lavoro (congedo matrimoniale e congedo parentale).

Restano quindi escluse dal citato computo le ore di aspettativa non retribuita.

Laddove nei tre mesi interi di calendario precedenti l'evento morboso le ore denunciate siano inferiori a 450, il rimborso sarà erogato in misura ridotta proporzionalmente alle ore denunciate.

In tale ultima ipotesi, la differenza fra l'importo anticipato all'operaio dall'impresa e la somma rimborsata dalla Cassa Edile resterà a esclusivo carico dell'impresa stessa.

Per gli operai assunti nei tre mesi precedenti l'evento, il rimborso sarà effettuato in misura integrale a prescindere dal raggiungimento della citata soglia di 450 ore.

Per gli operai assunti a tempo determinato il rimborso, non potrà eccedere il numero delle ore ordinarie lavorate.

Per gli operai con orario di lavoro part-time il rimborso sarà riconosciuto in misura proporzionale all'orario osservato.

8. Il rimborso è riconosciuto fino a esaurimento del periodo di conservazione del posto di lavoro - ovvero periodo di comporto - che, in caso di malattia, è di 9 mesi consecutivi (pari a 270 giorni di calendario) per gli operai con anzianità fino a 3 anni e mezzo e di 12 mesi (pari a 365 giorni di calendario) per gli operai con anzianità superiore a 3 anni e mezzo.

Nel caso di più malattie o ricadute nella stessa malattia, il periodo di conservazione del posto di lavoro è di nove mesi nell'arco di 20 mesi consecutivi, periodo che è elevato a 12 mesi nell'arco di 24 mesi consecutivi per l'operaio che abbia anzianità superiore a 3 anni e mezzo.

A tal fine si considerano ricadute i nuovi periodi di malattia che insorgono entro trenta giorni dalla conclusione del primo evento morboso, fatte salve certificazioni mediche che escludano relazioni patologiche fra i due eventi morbosi.

In caso di ricaduta l'impresa ha diritto (ai fini del calcolo dei coefficienti) a considerare tali periodi come un unico evento senza interruzioni.

9. In caso di assenza per malattia, infortunio o malattia professionale (le ore concernenti dovranno essere inserite negli appositi campi della denuncia MUT) le percentuali per ferie e gratifica natalizia che l'impresa deve conteggiare e accantonare per il lavoratore presso la Cassa Edile sulla retribuzione lorda sono le seguenti:

a) in caso di malattia la percentuale da accantonare corrisponde all'intera misura netta del 14,20%, sia per le giornate di carenza che per le ore di malattia;

b) in caso d'infortunio o malattia professionale la percentuale da accantonare corrisponde all'intera misura netta del 14,20% per il giorno dell'infortunio (è da considerarsi a tutti gli effetti giorno lavorabile) e per le tre giornate di carenza; dal 4° al 90° giorno la percentuale da accantonare è del 5,70% e dal 91° giorno in avanti la percentuale da accantonare è del 3,60%.

10. In caso di assenza ingiustificata dell'operaio – soggetta ai provvedimenti disciplinari fissati dal CCNL – nel mese di calendario precedente l'inizio dell'infortunio o della malattia professionale, il trattamento dovuto dall'impresa all'operaio è ridotto di 1/173 per ogni ora di assenza ingiustificata.

Schema "A" = Computo integrazione malattia

L'importo da integrare e oggetto del rimborso è costituito da quote giornaliere fisse e non è condizionato da quanto erogato dall'INPS.

L'importo è calcolato su base convenzionale mediante l'applicazione di coefficienti, legati alla durata della malattia.

La quota giornaliera del trattamento di malattia si determina moltiplicando la retribuzione oraria – costituita, nel caso particolare, esclusivamente da paga base, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore – per un numero di ore corrispondente a 1/6 dell'orario settimanale in vigore durante l'assenza nella provincia di Roma.

Il moltiplicatore, normalmente, è pari a 6,66 (se l'orario settimanale contrattuale è di 40 ore, l'orario medio sarà pari a 6,66 ore, cioè 40 ore settimanali diviso 6).

Per i lavoratori assunti a tempo parziale o addetti a lavori discontinui il moltiplicatore sarà pari a 1/6 dell'orario settimanale convenuto.

La quota giornaliera così determinata andrà poi ridotta utilizzando i sottostanti coefficienti utili per la definizione del rimborso da parte della Cassa Edile:

- Per i primi tre giorni di malattia (giorni di carenza): se la malattia non supera i 6 giorni, nulla è dovuto dall'impresa; se la malattia supera i 6 giorni, si applica il coefficiente 0,500; se la malattia supera i 12 giorni, il coefficiente è di 1,000.
- Dal 4° al 20° giorno: si applica il coefficiente 0,330 per ciascuna delle giornate indennizzate dall'INPS;
- Dal 21° al 180° giorno: si applica il coefficiente 0,107 per ciascuna delle giornate indennizzate dall'INPS;
- Dal 181° al 270° giorno: si applica il coefficiente 0,500 e l'indennità va corrisposta per le sole giornate non indennizzate dall'INPS.

Il trattamento economico è corrisposto al lavoratore avente diritto per 6 giorni la settimana, con esclusione delle domeniche e delle festività infrasettimanali, secondo la formula di calcolo sotto riportata:

$$\text{Quota giornaliera} = \frac{\text{Paga oraria contrattuale} \times \text{Ore della settimana (40)}}{\text{Giornate lavorabili (6)}} \times \text{Coefficiente}$$

N.B. L'impresa è obbligata a trasmettere alla Cassa Edile i provvedimenti, anche successivi, di disconoscimento della prestazione da parte dell'INPS realizzati per via amministrativa o con visita fiscale e ciò al fine di evitare erogazioni indebite a danno della Cassa Edile, atteso che la prestazione è dovuta "per le giornate indennizzate dall'INPS".

Schema "B" = Computo integrazione infortunio e malattia professionale

La quota giornaliera del trattamento economico per infortunio e malattia professionale si determina, sia per gli operai sia per gli apprendisti, moltiplicando la retribuzione oraria – costituita, anche in questo caso, unicamente da paga base, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore – per un numero di ore corrispondenti a 1/7 dell'orario settimanale in vigore durante l'assenza.

Il moltiplicatore, normalmente, è pari a 5,714 (se l'orario settimanale contrattuale è di 40 ore, l'orario medio sarà pari a 5,71 ore, cioè 40 ore settimanali diviso 7).

Per i lavoratori assunti a tempo parziale il moltiplicatore sarà pari a 1/7 dell'orario settimanale convenuto.

L'importo giornaliero così determinato andrà poi ridotto utilizzando i coefficienti utili per la definizione del rimborso da parte della Cassa Edile, di seguito riportati:

- Dal 1° giorno successivo al giorno dell'infortunio o alla data d'inizio della malattia professionale fino al 90° giorno di assenza: si applica il coefficiente 0,234 per ogni giornata indennizzata dall'INAIL;
- Dal 91° giorno e fino alla guarigione: si applica il coefficiente 0,045 per ogni giornata indennizzata dall'INAIL.

La ricaduta dell'infortunio può avvenire senza limite di tempo dal termine del primo infortunio.

Il trattamento economico è corrisposto al lavoratore avente diritto per tutti i giorni d'infortunio e malattia professionale dal 1° giorno di assenza successivo a quello d'infortunio e malattia professionale, nelle diverse misure indicate al punto precedente, ivi comprese le domeniche e le festività infrasettimanali.

N.B.: Alle imprese, unitamente alla certificazione, è fatto altresì obbligo di trasmettere alla Cassa Edile copia del prospetto di liquidazione INAIL.